

- chiedere alla Commissione, qualora ve ne sia la necessità, di disporre della lista delle domande poste e delle risposte fornite in occasione dei test presentati a Bruxelles il 5 marzo 2010 alle ore 13, tramite un provvedimento di istruzione o di organizzazione del procedimento,
- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 15 dicembre 2010 — Bömcke/BEI**(Causa F-127/10)**

(2011/C 72/58)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Eberhard Bömcke (Athus, Belgio) (rappresentante: D. Lagasse, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento dell'elezione del rappresentante del personale della BEI annunciata dalla commissione elettorale della BEI l'8 dicembre 2010.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare l'elezione del rappresentante di tutto il personale della BEI, annunciata dalla commissione elettorale della BEI l'8 dicembre 2010, e della decisione 10 dicembre 2010 della commissione elettorale della BEI che respinge il reclamo presentato dal ricorrente il 9 dicembre 2010, in conformità dell'art. 17, allegato IV, della convenzione relativa alla rappresentanza del personale della BEI;
- condannare la BEI alle spese.

Ricorso proposto il 6 gennaio 2011 — Soukup/Commissione**(Causa F-1/11)**

(2011/C 72/59)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Zdenek Soukup (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: E. Boigelot e S. Woog, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della commissione del concorso generale EPSO/AD/144/09 di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva e della decisione di iscrivere un altro candidato in tale elenco, nonché risarcimento del danno morale e materiale subito.

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione della commissione del concorso generale EPSO/AD/144/09 del 27 aprile 2010, adottata in seguito a riesame della prova orale del ricorrente, che conferma i suoi risultati in questa prova, cioè un punteggio inferiore al minimo richiesto e, di conseguenza, la decisione di non iscriverlo nell'elenco di riserva;
- annullare la decisione della commissione del concorso generale EPSO/AD/144/09 di ammettere un altro candidato alle prove scritte e orali e successivamente di iscriverlo nell'elenco di riserva di detto concorso;
- annullare tutte le operazioni compiute dalla commissione a partire dalla fase in cui sono intervenute le irregolarità denunciate;
- condannare la convenuta al pagamento dell'importo di EUR 25 000, a titolo di risarcimento del danno morale e materiale, nonché del pregiudizio alla carriera del ricorrente, con riserva di aumento o riduzione in corso di causa, maggiorato degli interessi al tasso del 7 % annuo a partire dal 28 giugno 2010, data del reclamo;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 — Descamps/Commissione**(Causa F-2/11)**

(2011/C 72/60)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Eric Descamps (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di licenziare il ricorrente al termine del periodo di prova nonché risarcimento del danno arrecatogli da tale decisione.